

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

4^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

43° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 31 LUGLIO 1985

(Antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente PASTORINO

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Norme per il reclutamento degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento delle Forze armate e modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 574, riguardanti lo stato e l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza» (1046), d'iniziativa dei deputati Angelini Vito ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 2, 3, 5 e <i>passim</i>
BOLDRINI (PCI)	3, 4
CAVALIERE (DC), <i>relatore alla Commissione</i>	3, 4, 5 e <i>passim</i>
DI STEFANO (DC)	9
FALLUCCHI (DC)	12
FINESTRA (MSI-DN)	3, 4, 6
GIACCHÈ (PCI)	3, 5, 6 e <i>passim</i>
OLCESE, <i>sottosegretario di Stato per la di-</i> <i>fesa</i>	3, 4, 7 e <i>passim</i>

I lavori hanno inizio alle ore 19,40.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Norme per il reclutamento degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento delle Forze armate e modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 574, riguardanti lo stato e l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza» (1046), d'iniziativa dei deputati Angelini Vito ed altri, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Norme per il reclutamento degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento delle Forze armate e modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 574, riguardanti lo stato e l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza», d'iniziativa dei deputati Angelini Vito ed altri, già approvato dalla Camera dei deputati.

Voglio esprimere innanzitutto il mio più vivo apprezzamento al consigliere Zingales, segretario della Commissione, che ha redatto in maniera egregia il resoconto di una seduta lunga e, soprattutto, assai complessa come quella del 25 luglio.

Oggi riprendiamo appunto la discussione del disegno di legge n. 1046, sospesa in quella seduta. Informo i colleghi che la Commissione bilancio, alla quale era stata inoltrata la richiesta di riesaminare alcuni emendamenti agli articoli 30 e 32 del disegno di legge, si riunirà questo pomeriggio per l'esame delle proposte emendative.

Passiamo ora all'esame dell'articolo 46, precedentemente accantonato, di cui do nuovamente lettura:

Art. 46.

Il Ministro della difesa, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, con proprio decreto da pubblicare sulla *Gazzetta Ufficiale* entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità applicative delle norme di cui agli articoli 25, come modificato dall'articolo 47 della presente legge, e 26 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, riguardanti le procedure ed i punteggi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali delle Forze armate prevedendo criteri che evidenzino il merito comparativo.

Si prescinde dal parere delle Commissioni parlamentari di cui al precedente comma, qualora questo non sia espresso entro trenta giorni dalla richiesta del Ministro della difesa.

Il Ministro della difesa emana le direttive e le trasmette alle competenti Commissioni parlamentari per la definizione degli incarichi di comando o equiparati, che si rendono annualmente disponibili, da ricoprire con ufficiali dei gradi di colonnello e generale e gradi corrispondenti delle Forze armate e per l'attuazione delle conseguenti pianificazioni d'impiego. Sulla base di dette direttive i Capi di stato maggiore e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri applicano le norme di cui agli articoli 3 e 9, lettere *f* e *g*), del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1477, e di cui all'articolo 25, lettera *e*), del regio decreto 14 giugno 1934, n. 1169, e successive modificazioni, riguardanti la destinazione degli ufficiali nei vari incarichi, sentiti il parere delle competenti commissioni superiori di avanzamento.

A questo articolo erano stati presentati due emendamenti. Il primo, del senatore Milani, poi fatto proprio dal senatore Boldrini, tende ad inserire al primo e al secondo comma, dopo le parole: «Commissioni parlamentari», l'inciso: «e degli organismi della rappresentanza militare».

Il secondo, del relatore Cavaliere, tende ad aggiungere al primo comma, dopo le parole: «criteri che evidenzino», la parola: «anche» e alla fine del terzo comma, dopo le parole: «di avanzamento», le parole: «che debbono esprimersi entro 20 giorni».

OLCESE, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Già nella seduta precedente il Governo aveva espresso vive perplessità in merito all'articolo 46 e al successivo articolo 47, rilevando l'opportunità di una loro soppressione. Rifacendomi alle dichiarazioni da me rese nella scorsa seduta, presento pertanto un emendamento soppressivo dell'intero articolo 46.

BOLDRINI. Sono contrario alla soppressione dell'articolo 46 per tutte le argomentazioni sviluppate nel corso della discussione.

GIACCHÈ. Anch'io, come il senatore Boldrini, intendo esprimere il mio voto contrario all'emendamento presentato dal Governo.

CAVALIERE, *relatore alla Commissione*. Il relatore si dichiara favorevole all'emendamento del Governo, e quindi alla soppressione dell'articolo 46, sulla base delle osservazioni fatte in questa sede dal rappresentante del Governo e da altri componenti della Commissione.

FINESTRA. Anch'io dichiaro il mio voto favorevole all'emendamento presentato dal Governo.

PRESIDENTE. Nessun'altro chiedendo di parlare, metto ai voti il mantenimento dell'articolo 46.

Non è approvato.

Art. 47.

All'articolo 25 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, è aggiunto il seguente comma:

«La graduatoria di merito di cui al precedente secondo comma viene compilata in modo da comprendervi, con il rispettivo punto di merito, gli ufficiali da iscrivere nel quadro di avanzamento ai sensi dell'articolo 30 della presente legge; tutti i rimanenti ufficiali che seguono l'ultimo dei pari grado da iscrivere in quadro, sono inclusi nella graduatoria in ordine di ruolo assumendo lo stesso punto di merito immediatamente inferiore a quello attribuito all'ultimo ufficiale da iscrivere in quadro di avanzamento».

Il terzo comma dell'articolo 30 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, è sostituito dai seguenti:

«Gli ufficiali di cui alla lettera *b*) sono iscritti in quadro nell'ordine di graduatoria per ciascuno dei gradi nei quali l'avanzamento ha luogo a scelta.

Ogni norma in contrasto con il disposto del precedente comma è abrogata con la decorrenza prevista dall'ultimo comma del presente articolo».

L'articolo 32 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, è così sostituito:

«Qualora nel corso dell'anno uno o più ufficiali vengano tolti dal quadro di avanzamento a scelta per una delle cause stabilite dalla legge, le relative promozioni sono riportate in aumento a quelle da attribuire nell'anno successivo e vengono conferite con decorrenza 1° gennaio.

In deroga al precedente comma, il Ministro della difesa, su proposta del presidente della competente commissione di avanzamento, nell'interesse dell'Amministrazione, può disporre la convocazione della commissione predetta perchè le promozioni a copertura delle vacanze formatesi nel quadro di avanzamento siano conferite nell'anno di validità del quadro stesso. A tal fine vengono nuovamente valutati gli ufficiali giudicati idonei che risultano iscritti in graduatoria in ordine di ruolo, in applicazione delle norme di cui all'ultimo comma dell'articolo 25 della presente legge».

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 31 ottobre successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

OLCESE, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Anche su questo articolo, per le argomentazioni precedentemente svolte, il Governo presenta un emendamento soppressivo dell'intera norma.

CAVALIERE, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere favorevole alla soppressione dell'articolo 47.

FINESTRA. Sono anch'io favorevole all'emendamento presentato dal Governo.

BOLDRINI. Dichiaro il mio voto contrario all'emendamento presentato dal Governo.

GIACCHÈ. Anch'io esprimo il mio voto contrario alla soppressione dell'articolo 47.

PRESIDENTE. Poichè non sono stati presentati altri emendamenti e nessun altro chiedendo di parlare, passiamo quindi alla votazione.

Metto ai voti il mantenimento dell'articolo 47.

Non è approvato.

Art. 48.

Sono abrogate tutte le norme di legge in contrasto con quanto disposto dalla presente legge, nonchè la legge 21 maggio 1960, n. 556, e gli articoli 5 e 6 della legge 21 febbraio 1963, n. 249.

È approvato.

Art. 49.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 101 milioni di lire per l'anno 1984, in 2.802 milioni di lire per l'anno 1985, in 2.604 milioni di lire per l'anno 1986, si provvede mediante riduzione della disponibilità del capitolo 1500 per l'anno finanziario 1984 e dei corrispondenti capitoli per gli anni finanziari 1985 e 1986 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.

Lo stanziamento dei capitoli dello stato di previsione della Difesa previsti dal presente comma non potrà superare, nel triennio 1985-87, quello risultante dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato per l'anno 1985 e bilancio pluriennale 1985-87 depurato delle riduzioni di cui al presente comma e aumentato del tasso programmato di inflazione.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le necessarie variazioni di bilancio.

Poichè tale articolo riguarda la copertura dell'onere finanziario, esso va accantonato, in attesa del parere della Commissione bilancio.

Propongo infine che il titolo VII venga denominato, a seguito della soppressione degli articoli 46 e 47, «Norme finali».

Non facendosi osservazioni, tale proposta si intende accolta.

CAVALIERE, *relatore alla Commissione*. Vorrei tornare un attimo indietro e fare alcune osservazioni riguardanti l'articolo 30 per prospettare alla Commissione l'opportunità di non attendere il nuovo parere della Commissione bilancio, soprattutto perchè sembra probabile che, ove noi licenziassimo il provvedimento questa mattina, forse entro domani esso giungerebbe all'attenzione della Camera dei deputati che potrebbe apportarlo definitivamente entro la giornata di venerdì, cosa che costuirebbe senza dubbio un fatto estremamente positivo.

Del resto, possiamo noi aspettarci un mutamento di parere da parte della Commissione bilancio? Credo di no e, anche se in realtà la spesa a

cui si andrebbe incontro (nel caso in cui si accettassero gli emendamenti proposti dal senatore Fallucchi) risulterebbe minima, c'è sempre un aggravio cui il Governo è contrario; senza dire poi che, per quanto riguarda l'articolo 32, la spesa annua per il 1985, se non inserissimo l'emendamento che fa divieto di nuove promozioni per chi ha usufruito della promozione in base alla legge n. 336 del 1970, è prevista in 5 miliardi e 600 milioni, per il 1986 in 3 miliardi e 700 milioni e per il 1987 in 4 miliardi e 200 milioni.

In queste condizioni mi sembra che sarebbe un po' ingenuo da parte nostra attenderci che la Commissione bilancio cambi opinione. Del resto anche questi ex combattenti hanno dei meriti che sono stati riconosciuti. Non sembra equo, una volta che in base a precedenti disposizioni normative si è fatto riferimento all'impossibilità di cumulo delle promozioni, non fare anche oggi riferimento all'impossibilità di usufruire di nuove promozioni.

Queste sono le motivazioni per le quali mi permetto di pregare insistentemente i membri della Commissione di proseguire nell'esame degli articoli del disegno di legge al nostro esame e licenziare questa mattina stessa il provvedimento.

GIACCHÈ. Per quanto riguarda l'articolo 32, credo che sia giusto quanto ora affermato dal senatore Cavaliere, nel senso che il provvedimento comporta necessariamente un onere di spesa.

Diversa è invece la mia valutazione per quanto riguarda gli articoli 30 e 42. Per il primo si tratta di vedere se la Commissione bilancio manterrà il suo parere contrario anche in presenza dell'emendamento che fa divieto di qualsiasi richiamo o trattenimento in servizio. Allo stesso modo, per quanto concerne l'articolo 42, avevamo chiesto che venisse fornita una stima dell'onere derivante dall'eventuale approvazione dell'emendamento Fallucchi.

CAVALIERE, *relatore alla Commissione*. Si tratta di 900 milioni.

GIACCHÈ. A mio parere, comunque, su questi due articoli si potrebbe attendere il parere della Commissione bilancio.

FINESTRA. Prendo per un momento la parola sulla proposta avanzata dal relatore di proseguire nell'esame degli articoli. La decisione della Commissione di sottoporre a nuovo esame da parte della Commissione bilancio gli articoli 30 e 32 verrebbe vanificata da tale proposta con la quale si dovrebbe rinunciare ad acquisire un nuovo parere della stessa Commissione bilancio. Mi sembra che ciò non sia corretto nei confronti di quel collega, in questo momento assente, che aveva sostenuto i due articoli.

Inoltre, ne va di mezzo la serietà della Commissione che aveva formulato una richiesta alla Commissione bilancio ed ora dimostrerebbe di averci ripensato. Sono d'accordo che bisogna assolutamente approvare il disegno di legge al nostro esame, ma farlo stamattina significherebbe annullare tutto quello che avevamo deciso durante le precedenti sedute.

CAVALIERE, *relatore alla Commissione*. Siamo padroni di farlo!

OLCESE, *sottosegretario di Stato per la difesa*. L'onere relativo all'articolo 32 è in effetti rilevante.

PRESIDENTE. Ritengo opportuno soprassedere all'esame degli articoli 30 e 32, in attesa del parere della Commissione bilancio sugli emendamenti. Passiamo all'esame dell'articolo 38 che era stato precedentemente accantonato.

Ne do nuovamente lettura:

Art. 38.

Il termine di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge 20 settembre 1980, n. 574, è prorogato fino al 31 dicembre 1988.

Per gli anni 1986, 1987, 1988:

a) i sottotenenti dei ruoli del servizio permanente effettivo dell'Esercito sono promossi al grado superiore dopo che abbiano compiuto 2 anni di permanenza nel grado;

b) ferme restando le condizioni più favorevoli previste dalle leggi vigenti per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, del Corpo sanitario (ufficiali medici) e del Corpo veterinario, i tenenti dei ruoli normali in servizio permanente effettivo dell'Esercito per essere promossi al grado superiore devono aver compiuto 4 anni di permanenza nel grado. I tenenti del ruolo speciale unico dell'Esercito sono promossi al compimento di 6 anni di anzianità di grado. Il periodo di attribuzioni specifiche richieste per i tenenti del Corpo automobilistico è fissato complessivamente in tre anni;

c) il numero annuale delle promozioni dei capitani dei ruoli in servizio permanente effettivo dell'Esercito è fissato in tante unità pari alla somma dei capitani mai valutati che abbiano maturato alla data del 31 dicembre di ciascuno degli anni predetti 9 anni di permanenza nel grado. Per i capitani dell'Arma dei carabinieri la permanenza prevista nel grado è di 10 anni, mentre per i capitani del Corpo tecnico, del Corpo sanitario e del Corpo veterinario la permanenza prevista nel grado è, per gli anni 1986 e 1987, di 7 anni e, per gli anni successivi, di 8 anni;

d) i maggiori dei ruoli in servizio permanente effettivo dell'Esercito che abbiano maturato un'anzianità di 4 anni di grado, esclusi eventuali periodi di interruzione e salvo detrazioni di anzianità disposte per legge, sono promossi tenenti colonnelli con decorrenza dal giorno successivo al compimento dell'anzianità predetta. I maggiori del Corpo sanitario (ufficiali medici) sono promossi, per gli anni 1986 e 1987, al compimento di una permanenza nel grado di 2 anni e, per gli anni successivi, di 3 anni;

e) le aliquote di valutazione e il numero delle promozioni al grado superiore dei tenenti colonnelli dei ruoli del servizio permanente effettivo dell'Esercito sono indicati nelle tabelle A, B, C, D, E, F, G, H, I, L e M, allegate alla presente legge, fermi restando i numeri massimi di cui all'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804. Il totale delle

promozioni da conferire a tutti i ruoli nel periodo transitorio 1986-1988 non potrà superare il totale delle promozioni previste dalle leggi vigenti nel triennio precedente all'anno di entrata in vigore della presente legge.

Per i suddetti anni, le promozioni da effettuare ai sensi del presente articolo possono essere conferite anche in soprannumero agli organici previsti dalle leggi vigenti. Le eventuali eccedenze saranno riassorbite con le modalità di cui al quarto comma dell'articolo 6 della legge 20 settembre 1980, n. 574.

A decorrere dal 1° gennaio 1985 i tenenti colonnelli dell'Esercito transitano nella posizione di «a disposizione» esclusivamente ai sensi dell'articolo 6 della legge 10 dicembre 1973, n. 804.

Gli ufficiali di cui al precedente comma, promossi ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, da collocare in aspettativa per riduzione di quadri in applicazione dell'articolo 7 della predetta legge possono permanere in servizio, se provvisti di incarico, fino al raggiungimento del limite di età previsto per il grado di tenente colonnello del ruolo di appartenenza.

In caso di insufficiente disponibilità di vacanze nei contingenti massimi dei colonnelli dell'Esercito stabiliti per ciascun ruolo, le promozioni annuali previste dagli articoli 4 e 5 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, sono conferite in numero pari al 40 per cento (con il riporto di eventuali frazioni di unità) degli ufficiali giudicati idonei all'avanzamento.

Dal 1985 i tenenti colonnelli dell'Esercito che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge si trovino nella posizione di «a disposizione» sono valutati o nuovamente valutati a partire dal terzo anno precedente quello del raggiungimento del limite di età e ad essi vengono applicate le disposizioni contenute nel quinto e sesto comma del presente articolo.

Ricordo che ad esso sono stati presentati alcuni emendamenti.

Il primo è dei senatori Cavaliere e Giacchè e tende ad aggiungere, al secondo comma, lettera *b*), dopo le parole «il periodo» le altre «di comando e» e a correggere la parola «richieste» in «richiesti».

Il secondo è del relatore Cavaliere e tende a sopprimere la tabella B.

Il terzo è del relatore Cavaliere e tende ad aggiungere, dopo il secondo comma, il seguente comma: «Quanto previsto nel precedente comma non si applica per l'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri per i quali continuano ad avere efficacia le norme di cui al quadro II della Tabella 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modifiche ed integrazioni, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge. I tenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, per essere promossi al grado superiore, devono aver compiuto tre anni di permanenza nel grado».

OLCESE, sottosegretario di Stato per la difesa. Il Governo esprime parere favorevole sugli emendamenti presentati nella scorsa seduta dal relatore Cavaliere.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

DI STEFANO. Desidero fare una breve osservazione. Il provvedimento in esame prevede, alla tabella 2, la progressione nell'aumento dell'organico per i vari gradi tra il 1984 ed il 1989.

Per il grado di capitano le promozioni previste al grado di maggiore sono di 53 unità annuali, pari ad un ventesimo della somma dei capitani non ancora valutati. Tale numero, se confermato con il provvedimento al nostro esame, creerebbe una grave sperequazione tra i capitani dell'Arma dei carabinieri e quelli delle altre armi. Il disegno di legge n. 1046, infatti, prevede già una ingiusta penalizzazione: la promozione dei capitani dei carabinieri con un anno di ritardo (articolo 38, lettera c): nove anni per le varie Armi, dieci anni per i Carabinieri). Ora, se la Commissione accettasse il numero di 53 unità quale progressione annuale per la promozione dei capitani dell'Arma dei carabinieri, questi riceverebbero la promozione addirittura dopo undici anni di anzianità di grado.

La richiesta, quindi, è che anche per i capitani della Arma la permanenza nel grado sia portata a nove anni al posto dei dieci attuali; tale richiesta è ancor più giusta là dove si pensi che la proposta globale dello Stato maggiore della difesa prevede per i capitani di tutte le Forze armate (Esercito, Marina, Aeronautica, Guardia di finanza), e quindi anche per i Carabinieri, la promozione per scelta dopo sette anni e per anzianità dopo nove.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento dei senatori Cavaliere e Giacchè tendente ad aggiungere, al secondo comma, lettera b), dopo le parole «il periodo» le altre «di comando e» e a correggere la parola «richieste» in «richiesti».

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento del senatore Cavaliere tendente a sopprimere la Tabella B.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento del senatore Cavaliere, tendente ad aggiungere, dopo il secondo comma, il seguente comma: «Quanto previsto nel precedente comma non si applica per l'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri per i quali continuano ad avere efficacia le norme di cui al quadro II della Tabella 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modifiche ed integrazioni, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge. I tenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, per essere promossi al grado superiore, devono aver compiuto tre anni di permanenza nel grado».

È approvato.

Metto ai voti nel suo insieme l'articolo 38 che, nel testo emendato, risulta così formulato:

Art. 38.

Il termine di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge 20 settembre 1980, n. 54, è prorogato fino al 31 dicembre 1988.

Per gli anni 1986, 1987, 1988:

a) i sottotenenti dei ruoli del servizio permanente effettivo dell'Esercito sono promossi al grado superiore dopo che abbiano compiuto 2 anni di permanenza nel grado;

b) ferme restando le condizioni più favorevoli previste dalle leggi vigenti per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, del Corpo sanitario (ufficiali medici) e del Corpo veterinario, i tenenti dei ruoli normali in servizio permanente effettivo dell'Esercito per essere promossi al grado superiore devono aver compiuto 4 anni di permanenza nel grado. I tenenti del ruolo speciale unico dell'Esercito sono promossi al compimento di 6 anni di anzianità di grado. Il periodo di comando e di attribuzioni specifiche richiesti per i tenenti del Corpo automobilistico è fissato complessivamente in tre anni;

c) il numero annuale delle promozioni dei capitani dei ruoli in servizio permanente effettivo dell'Esercito è fissato in tante unità pari alla somma dei capitani mai valutati che abbiano maturato alla data del 31 dicembre di ciascuno degli anni predetti 9 anni di permanenza nel grado. Per i capitani dell'Arma dei carabinieri la permanenza prevista nel grado è di 10 anni, mentre per i capitani del Corpo tecnico, del Corpo sanitario e del Corpo veterinario la permanenza prevista nel grado è, per gli anni 1986 e 1987, di 7 anni e, per gli anni successivi, di 8 anni;

d) i maggiori dei ruoli in servizio permanente effettivo dell'Esercito che abbiano maturato un'anzianità di 4 anni di grado, esclusi eventuali periodi di interruzione e salvo detrazioni di anzianità disposte per legge, sono promossi tenenti colonnelli con decorrenza dal giorno successivo al compimento dell'anzianità predetta. I maggiori del Corpo sanitario (ufficiali medici) sono promossi, per gli anni 1986 e 1987, al compimento di una permanenza nel grado di 2 anni e, per gli anni successivi, di 3 anni;

e) le aliquote di valutazione e il numero delle promozioni al grado superiore dei tenenti colonnelli dei ruoli del servizio permanente effettivo dell'Esercito sono indicati nelle tabelle A, B, C, D, E, F, G, H, I, L e M, allegate alla presente legge, fermi restando i numeri massimi di cui all'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804. Il totale delle promozioni da conferire a tutti i ruoli nel periodo transitorio 1986-1988 non potrà superare il totale delle promozioni previste dalle leggi vigenti nel triennio precedente all'anno di entrata in vigore della presente legge.

Quanto previsto nel precedente comma non si applica per l'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri per i quali continuano ad avere efficacia le norme di cui

al quadro II della Tabella 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modifiche ed integrazioni, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge. I tenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, per essere promossi al grado superiore, devono aver compiuto tre anni di permanenza nel grado.

Per i suddetti anni, le promozioni da effettuare ai sensi del presente articolo possono essere conferite anche in soprannumero agli organici previsti dalle leggi vigenti. Le eventuali eccedenze saranno riassorbite con le modalità di cui al quarto comma dell'articolo 6 della legge 20 settembre 1980, n. 574.

A decorrere dal 1° gennaio 1985 i tenenti colonnelli dell'Esercito transitano nella posizione di «a disposizione» esclusivamente ai sensi dell'articolo 6 della legge 10 dicembre 1973, n. 804.

Gli ufficiali di cui al precedente comma, promossi ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 10 dicembre 1973, n. 804 da collocare in aspettativa per riduzione di quadri in applicazione dell'articolo 7 della predetta legge possono permanere in servizio, se provvisti di incarico, fino al raggiungimento del limite di età previsto per il grado di tenente colonnello del ruolo di appartenenza.

In caso di insufficiente disponibilità di vacanze nei contingenti massimi dei colonnelli dell'Esercito stabilite per ciascun ruolo, le promozioni annuali previste dagli articoli 4 e 5 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, sono conferite in numero pari al 40 per cento (con il riporto di eventuali frazioni di unità) degli ufficiali giudicati idonei all'avanzamento.

Dal 1985 i tenenti colonnelli dell'Esercito che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge si trovino nella posizione di «a disposizione» sono valutati o nuovamente valutati a partire dal terzo anno precedente quello del raggiungimento del limite di età e ad essi vengono applicate le disposizioni contenute nel sesto e settimo comma del presente articolo.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 42 che era stato precedentemente accantonato.

Ne do nuovamente lettura:

Art. 42.

Ferme restando le anzianità previste nei gradi dei vari ruoli, i colonnelli delle Forze armate e della Guardia di finanza promossi anteriormente al 1985 da collocare in aspettativa per riduzione di quadri, in applicazione dell'articolo 7 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e dell'articolo 1 della legge 10 maggio 1983, n. 186, possono rimanere in servizio, per le esigenze delle rispettive amministrazioni ovvero per le esigenze connesse al conseguimento dei fini istituzionali delle Forze armate, fino al compimento di tre anni di anzianità nel grado di colonnello, oppure, se più favorevole, fino al 1° gennaio del

terzo anno precedente quello del raggiungimento del limite di età, sempre che non siano raggiunti prima dal limite di età per essi previsto.

Le disposizioni del presente articolo hanno applicazione a tutti gli effetti a decorrere dal 31 dicembre 1984.

A questo articolo è stato presentato dal senatore Fallucchi un emendamento tendente a sostituire, al primo comma, le parole da «fino al compimento di tre anni... per essi previsto» con le seguenti «fino al raggiungimento del limite di età previsto per il grado di colonnello».

FALLUCCHI. Signor Presidente, vorrei suggerire, poichè la Commissione bilancio deve riunirsi questo pomeriggio, di far pervenire alla predetta Commissione una ulteriore richiesta di emissione di parere in merito all'emendamento da me presentato all'articolo 42.

GIACCHÈ. Mi associo alla richiesta del senatore Fallucchi. Ritengo opportuno, come avevamo deciso, rimettere gli emendamenti agli articoli 30, 32 e 42 alla 5^a Commissione in modo che, avendo avuto conferma del suo parere su tali articoli, noi si possa approvare questa sera il provvedimento.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno osservazioni, la proposta del senatore Fallucchi si intende accolta, per cui il suo emendamento sarà trasmesso alla Commissione bilancio, per l'emissione del parere.

Ricordo infine ai colleghi che restano ancora da esaminare gli articoli 30, 32, 42 e 49. Propongo, per agevolare la rapida conclusione del provvedimento, che il seguito della discussione prosegua nella odierna seduta pomeridiana.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Il seguito della discussione del disegno di legge è pertanto rinviato alla seduta già convocata per oggi pomeriggio.

I lavori terminano alle ore 10,20.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. ETTORE LAURENZANO